

FILOSOFIA  
DEI DIRITTI  
UMANI  
PHILOSOPHY  
OF HUMAN  
RIGHTS

61  
An. XXIII  
PERIODICO QUADRIMESTRALE  
*Mag-Ago 2021 - Volume II*



Anno 2021  
Quadrimestre I I

  
aracne

Fascicolo 61  
Volume II

**Editore**



via Colle Fiorito, 2

00045 Genzano di Roma (RM)

Copyright © MMXXII

ISBN 979-12-5994-800-7

ISSN: 1129-972x

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 5051

**Per ordini**

Abbonamento annuo per l'Italia 65,00 euro

Abbonamento annuo per l'Estero 100,00 euro

Abbonamento benemerito 200,00 euro

Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a:

Adiuvare S.r.l.

IBAN: IT 57 B 07092 38900 000001004504

Causale: abbonamento Filosofia dei diritti umani

Philosophy of Human Rights

I collaboratori sono pregati di inviare saggi o scritti inediti, o anche relazioni tenute ai convegni che non siano altrimenti pubblicati. Gli estratti saranno forniti solo su richiesta e a pagamento.

La Rivista si riserva il diritto dell'esclusiva dei titoli pubblicati per il periodo di un anno.

# Sommario

1. **Editoriale**  
*Il lavoro nei tempi dell'egoismo economico* 4
  
- Saggi**
2. **Rosario Santucci**  
*Il lavoro tramite le piattaforme digitali: un nuovo fronte e una sfida per il diritto del lavoro* 9
  
- Laura Zavatta**  
*Dai fondamenti dell'economia corporativa alla filosofia del comunismo di Ugo Spirito  
Appunti sulla Carta del Lavoro del 1927* 34
  
3. **Argomenti**
  
- Vincenzo Rapone**  
*Attualizzare il nesso interpretazione-autorità, a partire da alcune riflessioni capograssiane* 43
  
4. **Opinioni**
  
- Facundo Di Vincenzo**  
*Alberto Buela y el Pensamiento Nacional e Iberoamericano* 54
  
- Alberto Buela**  
*Metapolítica, después de un cuarto de siglo* 61
  
5. **Psicanalisi e Diritto**  
*Il ruolo delle scienze sociali nella costituzione dell'antropologia psicoanalitica  
A cura di Vincenzo Rapone* 63
  
6. **Note a sentenza**
  
- Rocco Cantelmo**  
*La preminenza del diritto all'istruzione ed alla crescita sana ed equilibrata del minore  
Bilanciamento di interessi nella scelta dell'istituto scolastico in caso di conflitto fra i genitori* 70
  
7. **Libri & Riviste**  
*Introduzione di Maurizio Tardio a La fuga in Puglia di Celestino V, di V. D'Errico,  
Aracne, Roma 2019* 81
  
8. **Rassegna Stampa**  
*A Kabul tornano i talebani. Il mondo perde Gino Strada* 83

## Il lavoro nei tempi dell'egoismo economico

Il fascicolo n. 61 della rivista *Filosofia dei diritti umani* dedica la rubrica *Saggi* ad un'importante riflessione sul tema del lavoro e dei diritti ad esso connessi, su cui si concentra l'approfondimento editoriale.

Il mondo del lavoro ha subito, durante la pandemia, com'è noto, una grave battuta d'arresto ma anche una incoraggiante trasformazione. Proprio a causa del preoccupante contagio da coronavirus, il lavoro *online* – modalità comunque utilizzata e quintuplicatasi negli ultimi anni al di là della emergenza sanitaria – è aumentato e si è diffuso in maniera esponenziale. Le piattaforme digitali di fatto oggi rappresentano un'opportunità di guadagno per i giovani ma anche per coloro i quali si sono ritrovati, inaspettatamente e di punto in bianco, senza occupazione. Sotto tale aspetto il lavoro *online* ha dimostrato di essere una via d'uscita imprevista e positiva, creando nuove opportunità occupazionali prive di frontiere nazionali, consentendo di operare da qualsiasi luogo in qualunque momento; ma non certo senza problemi. È emersa in tutta la sua complessità la difficoltà a garantire condizioni di lavoro accettabili, retribuzioni corrette e trattamento equo da parte di coloro che possono essere definiti "datori di lavoro" a tutti gli effetti, spesso nascosti dietro il paravento degli algoritmi. Margrethe Vestager, commissario europeo alla concorrenza, ha affermato che "le piattaforme di lavoro digitali svolgono un ruolo chiave nella transizione digitale dell'economia europea", ma anche che "le persone dovrebbero essere protette e dovrebbero lavorare in modo sicuro e dignitoso, sia online che offline". La commissaria danese

ha centrato un argomento cruciale. Con un modello di lavoro così nuovo (che va a ingrossare la portata della *gig economy*), retribuito a prestazione anziché a ore, e "dominato da algoritmi all'apparenza neutrali e totemici, in quanto governati dalla tecnologia informatica e dell'intelligenza artificiale" – come osserva Santucci – la maggior parte dei governi non si ritrova ancora al passo con i tempi e non impronta soluzioni legislative idonee a tutelare questa nuova classe di lavoratori; lavoratori che non è chiaro se debbano essere considerati "autonomi", ovvero una sorta di liberi professionisti non meglio specificati, oppure "subordinati" con tutte le protezioni sociali che ne derivano. Rosario Santucci nel suo saggio *Il lavoro tramite le piattaforme digitali: un nuovo fronte e una sfida per il diritto del lavoro* esamina con grande acutezza i presupposti ed i requisiti del lavoro mediante le piattaforme digitali, evidenziando le difficoltà a trovare, nell'attuale legislazione lavorista, la sua giusta collocazione nell'ambito delle categorie tradizionali. Una difficoltà causata da molte ataviche antinomie, dalla velocità con la quale il lavoro digitale si è ampliato e dalla lentezza (più spesso inadeguatezza) della risposta da parte dei governi nazionali. "Nel terzo millennio – scrive Santucci – la legislazione si è incamminata decisamente verso la riduzione o la modifica delle garanzie del passato per il lavoro subordinato, in ossequio ad un modello di flessibilità permanente, ma anche verso le maggiori tutele nei confronti del lavoro autonomo e/o del lavoro prestato in condizioni di squilibrio economico o contrattuale. Questo secon-

**Margrethe  
Vestager**

do aspetto assume nell'economia digitale un peso senza precedenti, mettendo a nudo la necessità di letture più attente nell'individuazione dello spettro delle garanzie fondamentali dei lavoratori". Santucci analizza l'approssimazione delle soluzioni legislative e l'intervento oscillante della giurisprudenza suggerendo un percorso di recupero delle qualificazioni tradizionali che deve però essere associato a decisi interventi sia sul fronte legislativo che su quello della contrattazione collettiva per garantire ai "lavoratori digitali" i diritti fondamentali riconosciuti ad ogni lavoratore specialmente "in un'epoca caratterizzata da prepotenti egoismi economici su scala nazionale e internazionale".

## Il lavoro

Il tema del lavoro, facendo un salto indietro nel tempo, ritorna nel saggio *Dai fondamenti dell'economia corporativa alla filosofia del comunismo di Ugo Spirito. Appunti sulla Carta del Lavoro del 1927*. Nel 1932, ad appena cinque anni dalla sua entrata in vigore, il filosofo Ugo Spirito, allievo di Giovanni Gentile, denuncia la precoce inadeguatezza della *Carta del Lavoro*, documento concettuale primario dell'impianto teorico fascista, in cui il regime rende nota la rappresentazione del suo modello di società. In particolare, in essa viene esposto il programma del sindacalismo fascista, che coinvolge datori di lavoro e lavoratori, e la politica economica basata sulla corporazione proprietaria. I suoi principi, contrassegnati con cifre romane, dichiarano "che il lavoro è un dovere sociale e che il suo fine è assicurare, assai più che la giustizia, la *potenza della Nazione*, determinando la fine della lotta di classe". La definizione del salario non viene fatta valere in relazione al lavoro svolto, ma al fine di garantire e rafforzare l'interesse della produzione, considerata *sommo bene* per lo sviluppo della Nazione. Portando ai suoi estremi il corporativismo, Spirito giunge a criticare radicalmente la

## Un dovere sociale

concezione tradizionale di proprietà privata, e ad affermare che la produzione, avendo un peso sociale, non può essere soggetta all'arbitrio individuale ma solo all'interesse dello Stato. Nel contributo viene ricostruita la polemica di Spirito che, in disaccordo con il maestro Gentile, si meraviglia di come non fosse ancora radicalmente mutato, come avrebbe dovuto, il concetto di proprietà, che non poteva più intendersi, come continuava erroneamente ad essere, un diritto inalienabile e assoluto dell'individuo, ma solo uno strumento utile all'organismo sociale, ovvero una risorsa da mettere al servizio esclusivo della collettività. Così il filosofo esorta il regime fascista – i cui principi sul lavoro erano ispirati anche alla *Carta del Carnaro* – a spingersi oltre la Carta del Lavoro, proponendo di configurare la corporazione proprietaria quale corpo sociale intermedio tra individuo e Stato. Secondo il filosofo aretino, occorre scavalcare e superare i principi stessi del corporativismo: vanno abolite le distinzioni tra datori di lavoro e lavoratori e trasformate le singole aziende in enti di proprietà dei corporati, consentendo ad essi, in base al grado gerarchico di cui ciascuno è investito, di condividere il patrimonio e la gestione della corporazione. Dunque la proprietà dei lavoratori deve estendersi dal prodotto agli strumenti di produzione. Negli anni successivi al fascismo, difatti, Spirito comincia ad ammirare il mondo sovietico e ancor più quello cinese condividendo gli ideali del comunismo, sebbene il suo comunismo – come commenta Rodolfo Sideri – resti una forma di vagheggiamento ideale antindividualistico e antimaterialistico ben poco affine con il realismo sovietico e orientale. Il filosofo scrive che la civiltà borghese liberale ha fatto purtroppo della libertà il monopolio di una classe a discapito di molti individui non liberi. La presunta libertà è divenuta pericoloso principio di disgregazione, di atomismo e conse-

guente caos. Perché essa sia, invece, un bene per tutti, la lotta di classe deve trasformarsi in lotta di gruppi e di individui che insieme sappiano sottrarsi risolutamente all'imperante logica egoistica. Occorre vivere un'altra fede, credere in un nuovo mondo sociale, che vada "al di là del liberalismo e realizzi nella comunità degli uomini un ideale che non sia quello del tornaconto del singolo e del calcolo economico di chi guarda alla propria persona come centro del mondo".

### Nesso autorità-libertà

Negli *Argomenti*, Vincenzo Rapone affronta il dilemma del nesso *autorità-libertà*. Una rigorosa analisi dell'opera di Giuseppe Capograssi conduce, secondo l'Autore, ad una riflessione sul presente, riflessione imperniata sull'attuale tendenza delle democrazie contemporanee a esautorare la dialettica tra ideale e reale, consegnando implicitamente il reale all'identificazione tra storia e valore.

Nell'articolo *Attualizzare il nesso interpretazione-autorità, a partire da alcune riflessioni capogrossiane*, essenziale è considerata l'influenza del diritto nel regolamentare la dimensione socio-economica, sebbene la scienza giuridica non sia ad essa riducibile. Si tratta di una dimensione in cui "la razionalità dell'agente è da un lato identificata alla semplice presenza come attore ed è garantita, non solo formalmente, ma anche fattualmente, in virtù del suo mero interesse". Lo statuto filosofico attribuito alla scienza giuridica, ha un fondamentale valore politico oltre che epistemico; ciò conduce infatti alla "sostanziale differenza tra il cittadino quale uomo libero da un lato e il servo, se non lo schiavo, dall'altro". Il cittadino, il cui rapporto sia intimamente legato con il mondo delle regole, può legittimamente partecipare alla costituzione della sfera pubblica, e di fatto deve obbedire solo a norme che ha contribuito a redigere: egli, al contrario di un uomo privato della libertà, condivide e fa esperien-

za interiore di imperativi e obblighi che gli conferiscono gli attributi di un individuo dotato di intelletto e volontà, qualificandolo "come soggetto di diritto".

Segue la rubrica *Opinioni* a cura di Alberto Buela, la cui opera e fama viene magistralmente riepilogata nella relazione di Facundo Di Vincenzo. In questo contributo, Buela parla di metapolitica e di dissenso come metodo, specificando che il dissenso, come accesso più genuino alla metapolitica, implica una dimensione esistenziale irriducibile: dissentire non è concesso agli osservatori del mondo e dei suoi problemi ma a coloro che sono impegnati nel mondo e nei suoi problemi. "El dissenso como método no les está permitido a los observadores del mundo y sus problemas sino a los comprometidos con el mundo y sus problemas. El dissenso como acceso más genuino a la metapolítica encierra una dimensión existencial irreductible [...]; exige la acción. Pero ¿qué acción? La acción sobre la política (la politique) y no sobre lo político (le politique). Esto último, está reservado para la filosofía política como históricamente ha sido".

Nel successivo spazio dedicato alla relazione tra *Psicanalisi e Diritto*, nel contributo *Il ruolo delle scienze sociali nella costituzione dell'antropologia psicoanalitica*, viene abilmente messo in luce come la vena nostalgica che pervade il dibattito attuale in materia di psicanalisi e legame sociale non sia scientificamente sostenibile. Con il contributo dello strutturalismo nella diagnosi del legame sociale si può dimostrare che la psicanalisi si è costituita come scienza su un terreno che non è certamente quello tipico dell'evoluzionismo socio-storico, bensì "quello del primato della struttura, intesa alla maniera della linguistica di De Saussure e Jakobson".

Diritto all'educazione, diritto dei genitori

a impartire ai figli il tipo di educazione che si ritiene più opportuna, diritto dei figli a concludere un ciclo scolastico nello stesso ambiente in cui si è iniziato, specie in caso della separazione dei genitori: questi i punti principali commentati da Rocco Cantelmo nella rubrica *Note a sentenza*. Molto interessanti le considerazioni iniziali sulla giurisprudenza, che, nel risolvere questioni di merito, “si trova ad esprimere o richiamare principi di diritto che sono il prodotto di riflessioni del pensiero filosofico. Ciò avviene soprattutto quando oggetto delle decisioni degli organi giudiziari sono vicende che ineriscono la tutela o l’esercizio di diritti fondamentali delle persone, come nel caso di specie il diritto allo studio”.

### Il diritto allo studio

Il diritto allo studio non figura tra i diritti umani in senso proprio – osserva Cantelmo – ma è oggetto della riflessione filosofica da moltissimo tempo. Il caso preso in esame è quello di un padre separato che chiede il trasferimento dei propri figli da una scuola privata e religiosa ad una pubblica e aconfessionale. A questa richiesta si oppone la madre, che si offre di pagare le spese scolastiche, esonerando il padre da ogni onere economico. La Cassazione respinge la richiesta dell’uomo sottolineando “il senso d’instabilità, di disorientamento, che la recente separazione dei genitori ha provocato in A. e in D. si da porre come prioritaria – nel loro preminente interesse – l’esigenza di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente seguenti alla frequentazione di una nuova scuola e del diverso ambiente, che inevitabilmente vi si collega”.

*“È certamente rispondente al preminente interesse dei minori quello di rimanere nell’istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro - quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici, scuola d’infanzia per uno e scuola primaria per l’altro, la stabilità e la continuità scolastica, delle quali essi hanno vero-*

*similmente bisogno, tenendo conto anche dei cambiamenti derivati dalla recente separazione dei genitori”*. La Cassazione quindi, non nega in assoluto e per sempre al padre la possibilità di iscrivere i figli ad una scuola pubblica o, comunque, aconfessionale. Il principio sostenuto dai giudici è che le valutazioni degli interessi dei minori vengono modulate e riviste periodicamente. In conclusione, il diniego alla richiesta del padre di cambiare la scuola frequentata dai figli non compromette di certo il suo desiderio di fornire ai figli un’educazione aconfessionale e di tensione pluralista perché la determinazione presa è limitata alla conclusione dei cicli scolastici che al momento i bambini stanno frequentando.

Per la rubrica *Libri & Riviste* viene pubblicata l’introduzione alla interessante e originale opera *La fuga in Puglia di Celestino V*, una edizione della nostra Rivista, che tratta dell’avventuroso viaggio del papa dimissionario in fuga da Bonifacio VIII attraverso l’entroterra e le coste pugliesi del Gargano. L’Autore ripercorre le ultime settimane da uomo libero del “monaco che fu papa” e si interroga sulle ragioni di quello che è passato alla storia come il *gran rifiuto*, e che molto probabilmente non può essere definito tale. Ne sono convinti Boccaccio e Petrarca, secondo i quali Dante con quel famoso verso non si riferiva a Celestino, e ne è convinto anche Paolo VI, secondo il quale le dimissioni di Celestino non furono un gran rifiuto ma una “eroica rinuncia”.

Conclude il numero la consueta *Rassegna stampa* dedicata ai fatti più salienti di questi mesi centrali del 2021, a partire dai drammatici fatti afgani, con Kabul che cade e torna in mano agli integralisti talebani, cancellando d’un colpo 20 anni di lento percorso di moderata laicizzazione. La rassegna stampa si occupa anche dei

**Alexei Navalny**

diritti umani in Russia e Bielorussia, con la carcerazione dei principali oppositori di Putin e Lukashenko, il politico e blogger Alexei Navalny ed il giornalista Raman Pratasevich. La sorte riservata agli oppositori sottolinea l'assenza di dibattito democratico in alcuni paesi ex sovietici. I due uomini in carcere, infatti, sono solo la punta dell'iceberg del pugno duro messo in atto nei confronti degli avversari politici. Vengono altresì analizzate – dopo la denuncia di *Amnesty International* – le disumane condizioni in cui versano i prigionie-

ri reclusi nelle carceri iraniane, in evidente violazione dei diritti umani, e commentata l'improvvisa scomparsa, a metà agosto, del medico e fondatore di *Emergency* Gino Strada, ricordato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver arricchito "il patrimonio comune di valori quali la solidarietà e l'altruismo, espressi, in maniera talvolta ruvida ma sempre generosa, nel servizio alla salvaguardia delle persone più deboli esposte alle conseguenze dei conflitti che insanguinano il mondo".

L. Z.



**FILOSOFIA  
DEI DIRITTI  
UMANI  
PHILOSOPHY  
OF HUMAN  
RIGHTS**

Rivista fondata nel 1999

**ABBONAMENTI 2021**



## Il lavoro tramite le piattaforme digitali: un nuovo fronte e una sfida per il diritto del lavoro<sup>1</sup>



**Rosario Santucci**

Full professor of  
 University of Sannio  
 santucci@unisannio.it

*Rosario Santucci*

**SOMMARIO:** 1. Il contesto e l'inadeguatezza delle tradizionali qualificazioni del lavoro. – 2. *Focus* sull'evoluzione del diritto del lavoro tra riduzioni di tutele e protezioni inadeguate del lavoro "non subordinato". – 3. Una possibile protezione equilibrata dei lavori. – 4. L'importanza dei tipi e la necessità di aggiornamento degli elementi qualificatori e del riproporzionamento delle tutele. – 5. I lavori tramite le piattaforme: i modelli e le criticità di tutela, anche collettive. – 6. Il ragionamento sulle qualificazioni del nostro sistema: il lavoro subordinato. – 7 (segue). Il lavoro etero-organizzato. – 8 (segue). Il lavoro autonomo. – 8.1. Il lavoro autonomo tramite piattaforme digitali. – 9. Le possibili configurazioni dei lavori tramite piattaforme nelle rinnovate categorie tradizionali. – 10. Cenni conclusivi per il futuro.

### ABSTRACT

L'articolo focalizza le condizioni del lavoro tramite le piattaforme digitali, rilevando le difficoltà qualificatorie nell'ambito delle categorie tradizionali del diritto del lavoro, l'approssimazione delle soluzioni legislative e l'intervento oscillante della giurisprudenza. In esso si suggerisce un percorso di riutilizzo delle qualificazioni tradizionali, che deve essere accompagnato da incisivi interventi del binomio legge/contrattazione collettiva per garantire i diritti fondamentali del lavoro in un'epoca caratterizzata da prepotenti egoismi economici su scala nazionale e internazionale.

The article focuses on working conditions through digital platforms by noting the qualification difficulties within the traditional categories of labor law, the approximation of legislative solutions and the oscillating intervention of jurisprudence. It suggests a path of reuse of traditional qualifications that must be accompanied by incisive interventions of the binomial law / collective bargaining to guarantee the fundamental rights of work in an era characterized by overbearing economic selfishness on a national and international scale.

### PAROLE CHIAVE

Qualificazione, Tutela, Lavoratori, Piattaforme digitali

Qualification, Protection, Workers, Digital platforms

### 1. Il contesto e l'inadeguatezza delle tradizionali qualificazioni del lavoro

I giuslavoristi si trovano da sempre in una posizione complicata, nel difficile compito di individuare il giusto equilibrio tra i bisogni del lavoro e quelli dell'economia, in ragione, da un lato, dell'implicazione della persona nel lavoro e, dall'altro,

<sup>1</sup> Il testo riprende ed amplia la relazione su "Innovazioni e conservazioni su qualificazioni e tutele del lavoro tramite piattaforma" svolta al convegno italo-brasiliano "Il diritto del lavoro nell'era digitale", 26 e 27 maggio 2021 (gli atti sono in corso di pubblicazione per i tipi di Universitas Mercatorum Press) nonché quella svolta al convegno "La subordinazione e i suoi confini", Palermo 9 giugno 2021.

**Art. 36**

della necessità delle persone di trarre il proprio sostentamento dal lavoro che assicuri una vita libera e dignitosa (v. innanzitutto art. 36 Cost.). Ciò senza trascurare il fatto che il benessere economico garantisce la conservazione e lo sviluppo del lavoro e l'attività imprenditoriale costituisce una forma di lavoro riconosciuta dall'ordinamento costituzionale (art. 41 Cost.). E se per una certa fase storica è prevalso un modello standard del lavoro, quello del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, eterodiretto e dipendente, immesso anche fisicamente nell'altrui organizzazione, per contribuire a raggiungere il risultato produttivo dell'imprenditore, nel terzo millennio si vive una fase connotata dalla forte attenuazione di tale modello e dalla diversità dei lavori, travolti anche dalla digitalizzazione di tutti i segmenti dell'organizzazione produttiva e dei servizi<sup>2</sup>. Emerge una declinazione plurale sia di lavori subordinati flessibili, morfologicamente diversi dal passato e non contraddistinti sempre dall'eterodirezione, dal "dettato" sulle modalità di esecuzione della prestazione, accompagnati talora da tutele differenziate, sia di lavori autonomi, dove le differenze di tutele sono, o diventano, ancora più evidenti, sia di altri lavori atipici.

**Gig economy**

Accentua tale orientamento il lavoro tramite piattaforma, in quanto è parte della *gig economy*, è altamente variegato, essendo suscettibile di mutare nelle sue modalità esecutive, è dominato da algoritmi all'apparenza neutrali e totemici, in quanto governati dalla tecnologia informatica e dell'intelligenza artificiale<sup>3</sup>, e

offre talora l'opportunità dell'auto organizzazione del tempo di lavoro. Quindi esso *sembra* difficilmente qualificabile, mettendo in crisi la tradizionale dicotomia lavoro autonomo/lavoro subordinato e le relative tutele. La drammatizzazione del problema qualificatorio del lavoro tramite le piattaforme e della mancanza o ricerca di tutele è ben visibile in ambito giurisprudenziale<sup>4</sup> dove si è giunti anche ad inquadrare la vicenda della nota società *Uber* nel delitto del c.d. caporalato (art. 603-bis c.p.), con l'esaltazione dei profili dello sfruttamento del lavoro e dell'approfittamento dello stato di bisogno. Ferma restando la rilevanza della norma penale nel contrastare il fenomeno, è evidente, anche per le situazioni più lampanti dello stesso, che la via maestra della protezione è quella del consolidamento di una configurazione e di una tutela del lavoro di tipo preventivo, che riduca il ricorso al diritto penale. Quest'ultimo consente di punire i delinquenti, quando oramai hanno realizzato il loro disegno e cancellati o lesi i diritti altrui; dissuade dunque dalla propensione a delinquere ma non l'annulla e, come dimostra la cruda realtà del lavoro sommerso e irregolare, non risolve il problema alla radice, anche perché il controllo non è capillare, il sistema, come altri comparti pubblici, è sottodimensionato.

<sup>2</sup> Al riguardo, nella vasta letteratura in materia, cfr. BALDWIN R., *The Globotics Upheaval. Globalisation, Robotics and the future of Work*, Weidenfeld & Nicholson, London 2019 (trad. it.: *Rivoluzione globotica*, il Mulino, Bologna 2020); CROUCH C., *Will the Gig Economy Prevail?*, Polity, Cambridge 2019 (trad. it.: *Se il lavoro si fa gig*, Bologna, il Mulino, 2019); L. GALLINO, *La lotta di classe dopo la lotta di classe*, Laterza, Roma-Bari 2012.

<sup>3</sup> Sul rischio o sul carattere discriminatorio cfr. P. DE PETRIS, *Le discriminazioni da algoritmo nella gig economy*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2020, p. 889 ss.

<sup>4</sup> Cfr. Trib. Milano, sezione misure di prevenzione, decr., 27 maggio 2020 n. 9. Sul problema v. S. M. CORSO, *I riders e il c.d. caporalato (a margine della vicenda Uber Italia)*, in *Variatione su temi di diritto del lavoro*, 2021, p. 411 ss. (le sentenze citate nel testo sono reperibili nella Banca dati delle Leggi d'Italia, Wolters Kluwer o nelle Banche dati istituzionali delle Corti superiori). Anche la giurisprudenza del lavoro è intervenuta nel contrasto sulla qualificazione del rapporto e sull'individuazione delle tutele: v. *infra*.